



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI,
COMPAGNA, D’AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO
e ZIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2016

Norme per l’iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche
fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

ONOREVOLI SENATORI. - Chi non è mai stato disturbato dallo squillo del telefono durante il lavoro, i pasti, le cene in famiglia e persino la notte, e alla risposta ha sentito la voce di qualcuno che, spesso senza identificarsi, chiedeva un paio di minuti di attenzione per illustrare un'offerta commerciale?

Da anni ormai i cittadini italiani, vengono bombardati di telefonate, sia sui numeri di telefono fissi che - soprattutto - sui numeri di telefono cellulare, da operatori che propongono per conto di società di gestione dei servizi di telefonia, di energia e gas, la vendita di un determinato prodotto, il cambio di operatore o la stipula di un nuovo contratto di servizio.

Certo, i codici etici di autoregolamentazione, di cui si sono dotate le società di *telemarketing* sono importanti, ma non bastano più, di fronte al gran numero di telefonate cui quotidianamente sono sottoposti i cittadini e all'insistenza degli operatori che spesso supera i limiti della buona educazione.

Appare dunque necessario ed urgente rafforzate le regole a tutela degli utenti.

Decidere se ricevere o meno le telefonate dei venditori è un diritto dei cittadini che non può e non deve essere limitato.

Tale diritto dovrebbe poter essere esercitato con una semplice domanda la cui conseguenza non può che essere l'immediata cancellazione del numero telefonico da ogni elenco eventualmente in possesso delle società di *marketing* telefonico.

Per raggiungere tale obiettivo il presente disegno di legge vuole offrire ai cittadini un più incisivo strumento per difendersi dalle telefonate indesiderate.

Si prevede quindi il diritto del cittadino ad iscriversi, con una semplice richiesta, il proprio numero di telefono, sia esso fisso o mobile, al registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, indipendentemente dal fatto che la numerazione sia o meno già presente negli elenchi pubblici degli abbonati.

Infatti, oggi, per i cittadini è possibile iscriversi nel registro pubblico delle opposizioni, e dunque non ricevere telefonate da parte di operatori per fini pubblicitari o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, solamente se il loro numero è presente negli elenchi pubblici. Ma come sappiamo, ad esempio, degli oltre 90 milioni di numeri di telefonia mobile attivi in Italia sono pochissimi quelli già presenti in detti elenchi telefonici.

Inoltre vincolare l'iscrizione al registro delle opposizioni, ad una previa iscrizione all'elenco pubblico degli abbonati, incide sul diritto alla tutela della *privacy* dei cittadini.

Peraltro lo stesso presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nella relazione annuale che si è tenuta presso il Senato della Repubblica il 28 giugno 2016 sull'attività svolta nel 2015, ha segnalato come vi sia una «incontenibile aggressività degli operatori» del *telemarketing*, quello «selvaggio» in particolare, «che arriva a compromettere seriamente la tranquillità individuale», sottolineando che «nel solo primo semestre di quest'anno sono già arrivate circa tremila segnalazioni di telefonate promozionali ritenute illecite, un numero

spropositato che, al di là di ogni azione di contrasto, continua a crescere».

Sempre nella sua relazione il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sollecitato «nuovi e più efficaci interventi normativi», tra i quali la possibilità di includere nel registro pubblico delle opposizioni tutte le utenze, fisse e mobili, e non solo quelle presenti negli elenchi, sottolineando come il settore dei *call center* sia «comunque produttivo e vada preservato» anche se oggi «è compromesso dal fenomeno del *telemarketing selvaggio*».

In tal senso il presente disegno di legge raccoglie le indicazioni formulate dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e, al fine di superare il limite dell'attuale normativa che prevede l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, solo per i numeri già presenti negli elenchi

abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che possono opporsi all'uso del proprio numero di telefono per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati e, che nel registro pubblico delle opposizioni, siano inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

L'articolo 2 prevede che all'attuazione della presente legge si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178)

1. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

2. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

